CAMERA DEI DEPUTATI N. 4631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCI CARLO ALBERTO, AGRUSTI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BERTOLI, BIAFORA, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, BUONOCORE, CAFARELLI, CHIRIANO, CIAFFI, COSTA SILVIA, CURSI, DARIDA, D'ONOFRIO, DUCE, FARAGUTI, FERRARI WILMO, FIORI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LECCISI, LEONE, LUSETTI, MANFREDI, MELELEO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PICCIRILLO, PICCOLI, PIREDDA, PUJIA, RABINO, RADI, RIGHI, RINALDI, SANGALLI, SAPIENZA, SAVIO, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, URSO, VECCHIARELLI, VOLPONI, ZARRO

Presentata il 28 febbraio 1990

Istituzione del fondo di previdenza per le pensioni ai dipendenti dello Stato. Adeguamento dei trattamenti pensionistici statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole risolvere in maniera radicale e definitiva il problema delle pensioni di annata dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, problema che si trascina da una legislatura all'altra, determinando una grave sfiducia nelle istituzioni da parte di alcuni milioni di pensionati.

In passato si era tentato di giungere ad una definizione della questione, diventata annosa e pericolosa, ma nonostante le molteplici iniziative intraprese, anche in sede parlamentare, non si è riusciti nell'intento, in quanto è mancata la possibilità di trovare il necessario finanziamento.

Al riguardo va tenuto altresì presente il preciso dettato contenuto nell'articolo 38 della Carta costituzionale e le pronunce, in senso favorevole alle richieste dei pensionati, della Corte costituzionale e delle magistrature amministrative.

Si rende pertanto necessario il riesame del problema stesso per consentire l'aggancio delle pensioni stesse alla dinamica salariale al fine di evitare il formarsi nuovamente di pensioni di « annata ».

Poiché, come si è già detto, i tentativi finora esperiti hanno dato esito negativo, sembra necessario proporre una soluzione che sia idonea a venire incontro alle aspettative, sempre deluse, degli interessati, superando in avvenire l'ostacolo maggiore, che è quello della mancanza di fondi.

A tal fine viene prevista la istituzione di uno specifico fondo previdenziale al quale fare affluire i contributi trattenuti sugli stipendi dei dipendenti in servizio nonché quelli da porre a carico dello Stato nella sua qualità di datore di lavoro. Lo scopo, poi, della costituzione di un'apposita Cassa di previdenza presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza – analogamente a quanto avviene per i dipendenti degli enti locali e di altri enti similari – è quello di fare in modo che le risorse ad essa affluite possano trovare un idoneo impiego per costituire, con i possibili proventi, una fonte di entrata dalla quale attingere una parte dei fondi occorrenti per far fronte all'aggiornamento delle pensioni.

L'iniziativa trova oltre tutto un autorevole e significativo conforto nell'ordinanza n. 63379 del 20 ottobre 1989, con la quale la Corte dei conti, nel rimettere nuovamente alla Corte costituzionale la questione relativa alla eccepita incostituzionalità delle norme che non prevedono la perequazione delle pensioni, ha posto in evidenza che, ove fosse stato attuato il sistema di versamento ad apposita Cassa dell'ammontare delle ritenute effettuate sugli stipendi degli impiegati dello Stato, non vi sarebbero state difficoltà di bilancio per la riliquidazione automatica delle pensioni in connessione con la dinamica salariale.

Invero il legislatore, con la legge 17 aprile 1881, n. 134, e con il relativo regolamento di esecuzione 16 settembre 1881, n. 416, aveva previsto l'istituzione della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, ma purtroppo tali provvedimenti rimasero inoperanti.

Inoltre, per fare in modo che possano essere estesi ai pensionati i miglioramenti economici concessi al personale in attività di servizio, senza che sia apportato all'erario un eccessivo aggravio di spesa, è previsto l'aumento della ritenuta previdenziale gravante sugli assegni di attività, nel presupposto che una siffatta proposta non dovrebbe essere contestata dai dipendenti, i quali avrebbero indubbiamente un danno immediato ma verrebbero a conseguire in futuro il beneficio di una pensione sempre adeguata ai miglioramenti economici conseguiti dai pari grado in servizio.

Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono la istituzione del Fondo di previdenza e la costituzione, per la sua gestione, di una Cassa di previdenza presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, indicando i mezzi per l'alimentazione del fondo stesso, tra i quali è compreso anche il contributo a carico dello Stato nella misura corrispondente alla media degli analoghi contributi previsti per gli altri enti pubblici.

Con l'articolo 4 si prevede che i nuovi impiegati assunti dall'amministrazione dello Stato siano iscritti alla Cassa predetta e che le amministrazioni interessate provvedano a versare al fondo i contributi a carico degli impiegati e dello Stato.

Con gli articoli 5 e 6 si stabilisce l'iscrizione alla Cassa dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge e il passaggio a carico del fondo delle pensioni statali vigenti, prevedendo per un periodo di cinque anni che il contributo a carico dello Stato sia non inferiore all'ammontare delle pensioni vigenti in ciascuno degli anni presi in considerazione. Tale disposizione mira ad evitare che il Tesoro subisca subito un aggravio di spesa in quanto il suo apporto è limitato, per detto periodo, a sostenere soltanto l'onere derivante dal pagamento delle pensioni liquidate al personale collocato a riposo nel periodo in cui il fondo non esisteva, onere che deve comunque far carico all'erario. È prevista inoltre la possibilità che il versamento dei contributi trattenuti ai dipendenti venga eseguito con gradualità.

Con l'articolo 7, poiché non sembra opportuno, almeno per il momento, apportare alcuna modifica all'attuale normativa riguardante la liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita, si conferma la vigenza delle relative norme (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032).

Con l'articolo 8 è stabilito l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale con la previsione che ove l'aumento degli stipendi non sia fissato in misura percentuale uguale per tutto il personale, vanno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli indici da applicare sui trattamenti pensionistici. A sostenere il relativo onere contribuiscono anche i dipendenti in servizio mediante la maggiorazione del contributo previdenziale come è previsto dall'articolo 2.

Con l'articolo 9 viene conferita al Governo la delega ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge, intese a coordinare le nuove disposizioni con quelle della legislazione precedente ed a snellire e semplificare le relative procedure.

Con l'articolo 10 si stabiliscono le norme per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, con effetto dal 1° gennaio 1992, il Fondo di previdenza per le pensioni ai dipendenti statali di cui all'articolo 1 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 2.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è gestito da una apposita Cassa che viene costituita presso il Ministero del tesoro – Direzione generale degli istituti di previdenza – e che assume la denominazione di « Cassa per le pensioni ai dipendenti dello Stato ».

2. La Cassa ha una propria personalità giuridica e opera con l'osservanza delle norme contenute nell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

1. Il Fondo è alimentato:

a) con i contributi previdenziali a carico dei dipendenti statali in servizio, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni di legge che regolano l'analoga materia, con un aumento del due per cento;

b) con il versamento da parte dello Stato, quale datore di lavoro, di un contributo percentuale da applicare sull'ottanta per cento dell'ammontare complessivo degli assegni pensionabili corrisposti

annualmente ai dipendenti in servizio nella misura corrispondente a quella mediamente prevista per il personale degli enti pubblici. La misura del contributo sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro;

c) con gli eventuali proventi derivanti da lasciti, donazioni e da altri atti di liberalità.

ART. 4.

1. Il personale statale la cui nomina avviene con provvedimento avente effetto dal 1° gennaio 1992 è iscritto alla Cassa costituita a norma dell'articolo 2 e le Amministrazioni interessate provvedono, per il personale medesimo, al versamento a favore del Fondo dei contributi indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3.

ART. 5.

1. Il personale in attività di servizio al 31 dicembre 1991 viene iscritto d'ufficio alla Cassa di previdenza alla quale vanno versati i contributi previsti all'articolo 3, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i primi cinque anni, a partire da quello indicato nel comma 1, l'importo dei contributi a carico dello Stato non può essere inferiore all'ammontare complessivo delle pensioni statali vigenti in ciascun anno. Il versamento dei contributi a carico dei dipendenti è limitato ad un quinto dell'importo trattenuto.

ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali in quiescenza e loro aventi causa è effettuato a

carico della Cassa, alla quale, successivamente al periodo di cinque anni di cui all'articolo 5, va corrisposta con imputazione al bilancio dello Stato, l'eventuale differenza in meno tra l'ammontare annuo delle pensioni e quello del contributo a carico dello Stato.

ART. 7.

1. Nulla è innovato alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Restano altresì immutate le disposizioni del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 8.

1. Le pensioni e gli assegni dei dipendenti civili e militari dello Stato sono soggetti a revisione in concomitanza con l'attribuzione di miglioramenti economici o di nuovi assegni pensionabili al personale in servizio di pari qualifica o livello.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel comma 1, in occasione dei rinnovi contrattuali delle singole categorie di dipendenti statali ovvero dell'adozione di provvedimenti legislativi per l'attribuzione di miglioramenti economici al personale non compreso nella contrattazione, gli importi delle pensioni statali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, sono adeguati automaticamente con la medesima decorrenza. L'adeguamento è effettuato con l'estensione dei benefici previsti dai predetti provvedimenti se attribuiti in misura percentuale eguale per tutti i dipendenti ovvero, qualora il criterio di attribuzione sia diverso da quello predetto, mediante l'applicazione sulle pensioni di indici di incremento delle retribuzioni determinati dall'ISTAT in relazione alle variazioni intervenute nei trattamenti economici delle singole categorie.

3. L'attribuzione degli aumenti sui trattamenti pensionistici in base agli indici suindicati è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro.

4. Dalla data di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo viene a cessare nei confronti delle categorie interessate la perequazione automatica annuale prevista dall'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge al fine di coordinare le presenti disposizioni alla legislazione vigente e di snellire e semplificare le procedure.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:

a) l'utilizzo dei contributi posti a carico dei dipendenti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3;

b) il prelievo degli altri fondi occorrenti dal capitolo 4351 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1991.